

tervento dello Stato, armonizzato coll'opera della carità. Questo concetto deve dunque essere dal Congresso affermato. I minorenni abbandonati di cui si discorre sono quelli in età inferiore agli anni ventuno, pure ammettendosi limiti meno elevati secondo i diversi casi. Fa voti che si applichino *veramente* le leggi attuali e si prepari al nuovo secolo quella nuova legislazione che tutti invociamo e per cui la protezione dei minorenni sia assicurata e sviluppata. Consente che nelle sue conclusioni nell'ultimo punto, dopo le parole *mediante economie*, sia detto: *e anche mediante corrispondenti imposizioni*, a luogo di quanto prima era scritto.

Il **Presidente** mette ai voti le conclusioni del Relatore, per divisione, e sono approvati alla quasi unanimità, i seguenti punti:

« *Il Congresso,*

Avuto presente lo svolgimento storico delle pratiche e delle leggi in riguardo ai minorenni abbandonati presso i diversi paesi;

Avuto presente in particolare la legislazione italiana vigente e in progetto, e in attesa delle proposte della apposita Commissione governativa;

Augurando anche per l'Italia una provvida legge speciale, ed intanto facendo voti almeno per l'applicazione effettiva e razionale delle diverse disposizioni legislative attuali attinenti al tema;

Delibera:

Sotto il nome di minorenni abbandonati vanno compresi non soltanto i minorenni materialmente abbandonati (orfani, esposti, derelitti); ma anche i minorenni moralmente abbandonati, ossia figli di genitori impotenti per qualsivoglia causa alla funzione educativa, o indegni per crudeltà, per trascuratezza o per vizio, della funzione medesima.

A far conoscere la esistenza di tali minorenni abbandonati deve concorrere l'opera degli ufficiali di stato civile e dell'autorità giudiziaria, dell'autorità di pubblica sicurezza e degli istituti di beneficenza, anche sotto sanzioni disciplinari e penali, per modo da formare presso la Congregazione di Carità un registro preciso nominativo di essi minorenni.

Ad assicurare poi la protezione dei minorenni abbandonati così conosciuti, la Congregazione di Carità in ogni Comune, direttamente od a mezzo di apposito Comitato, è tenuta ad assumerne innanzi tutto provvisoriamente la cura (vigilanza, sussidio o ricovero), e a dar luogo